

N. 128

Ordinanza del 7 luglio 2023 del G.U.P. presso il Tribunale di Taranto nel procedimento penale a carico di M. L.

Reati e pene – Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso – Denunciata previsione della reclusione “da otto a quattordici anni” anziché da “sei a quattordici anni” per la causazione ad alcuno di lesione personale dalla quale deriva uno sfregio permanente del viso e non una deformazione del viso.

– Codice penale, art. 583-*quinqüies*.

TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO

SEZIONE GIP-GUP

Il Giudice per l’udienza preliminare dott. Francesco Maccagnano

visti gli atti del procedimento penale n. 8975/2021 R.G.N.R. - n. 3642/2022 R.G. G.i.p.

rilevato che L M (nato a in data) è imputato, in seno al presente procedimento penale, del reato di cui all’art. 583-*quinqüies* c.p. per aver cagionato a R C , (nato a in data) una lesione personale consistita in «frattura del pavimento dell’orbita dx e della parete mediale dell’orbita sn; frattura dell’arcata zigomatica e del processo zigomatico di dx; frattura della parete laterale e anteriore del seno mascellare dx, frattura del setto nasale e delle ossa proprie del naso», dalla quale derivava uno sfregio permanente del viso costituente in una cicatrice sotto l’occhio destro»;


osserva quanto segue:

Gli elementi di prova raccolti da questo G.u.p. in seno al giudizio abbreviato celebrato nei confronti di L M

1. In data 22 giugno 2022 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto ha formulato richiesta di emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti di L M , in seno al presente procedimento penale.

In particolare, la locale Procura ha addebitato all’odierno imputato di aver cagionato in capo alla persona offesa B C una lesione personale consistita in «frattura del pavimento dell’orbita dx e della parete mediale dell’orbita sn; frattura dell’arcata zigomatica e del processo zigomatico di dx; frattura della parete laterale e anteriore del seno mascellare dx, frattura del setto nasale e delle ossa proprie del naso»; da tale lesione sarebbe derivato, secondo la prospettazione accusatoria «uno sfregio permanente del viso costituente in una cicatrice sotto l’occhio destro».

A lume di tanto, il pubblico ministero ha ascritto a L M la perpetrazione del delitto di cui all’art. 583-*quinqüies* c.p..



1.1. All'udienza del 23 settembre 2022, il difensore dell'imputato ha presentato memoria difensiva deducendo, *ex plurimis*, l'illegittimità costituzionale della cornice edittale prevista dalla disposizione incriminatrice di cui all'art. 583-*quinquies*, comma I c.p.; in tal proposito, la difesa ha tratto le mosse dai principi espressi nelle sentenze n. 236/2016 e n. 40/2019 emesse dalla Corte costituzionale.

1.2. All'udienza preliminare del 14 ottobre 2022, il difensore dell'odierno imputato, sulla base di regolare procura speciale, ha chiesto procedersi nei confronti del proprio assistito nelle forme del giudizio abbreviato, condizionando detta richiesta all'espletamento di perizia volta a meglio accertare «l'attuale entità dello sfregio» asseritamente arrecato a B C.

L'anzidetta richiesta è stata accolta da questo G.u.p..

2. Il perito nominato da questo G.u.p., dottor , all'esito dei disposti accertamenti tecnici, ha riferito *ex plurimis*:

- di aver riscontrato sotto la palpebra dell'occhio destro della persona offesa una cicatrice chirurgica lunga 5-6 cm, larga 1 mm;

- che «gli esiti cicatriziali possono essere considerati stabilizzati ed irreversibili».

Inoltre, all'udienza del 9 giugno 2023, il perito, su specifica domanda di questo Giudice, ha affermato che, a seguito dell'aggressione per cui è giudizio, i volumi del volto del B sono rimasti simmetrici, ma che lo stesso non può dirsi in ordine alla superficie della pelle del volto della persona offesa (Giudice: «mentre invece la simmetria, diciamo, dei segni superficiali, delle caratteristiche della superficie della pelle?» [...] dott. : «[...] non c'è simmetria perché l'incisione. la cicatrice è solo sul lato destro»).

La disposizione incriminatrice di cui all'art. 583-quinquies, comma I c.p. e la nozione di «sfregio permanente» nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità

3. L'art. 12, comma I della legge n. 69/2019 ha introdotto nel c.p., all'art. 583-*quinquies* c.p., la fattispecie delittuosa di «deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso».

L'anzidetta disposizione prevede che «chiunque cagion[i] ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni»;

Anteriormente all'introduzione della predetta disposizione incriminatrice, il fatto di cagionare in capo a terzi uno sfregio permanente ovvero una deformazione integrava la circostanza aggravante ad effetto speciale prevista al punto n. 4 del secondo comma dell'art. 583 del c.p.; detta aggravante comportava l'applicazione della pena della reclusione «da sei a dodici anni», non era una circostanza «privilegiata» e, dunque, ben poteva essere ritenuta equivalente o soccombente rispetto ad eventuali attenuanti.

3.1. La condotta di causazione violenta di uno sfregio permanente al viso è, come emerge da una piana lettura dell'art. 583-*quinquies* c.p., fattispecie alternativa a quella di causazione violenta di una deformazione del viso.


4. Ad oggi, i condivisibili esiti della pluridecennale attività ermeneutica svolta da dottrina e giurisprudenza in ordine alla portata applicativa dell'ormai abrogata disposizione di cui al punto n. 4 del secondo comma dell'art. 583 c.p. non possono non essere presi in considerazione nell'opera di esegesi del disposto dell'art. 583-*quinquies*.

4.1. Giurisprudenza e dottrina unanimemente ritengono che la «deformazione» attualmente evocata dall'art. 583-*quinquies* c.p. sia integrata da qualsivoglia alterazione della simmetria del viso del soggetto passivo produttiva di sfiguramento, ridicolizzante, o comunque tale da destare in un osservatore medio «ripugnanza e ribrezzo».

Lo sfregio permanente del viso di un individuo, invece, secondo un orientamento giurisprudenziale ad oggi ben consolidato, deve intendersi quale «qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, con effetto sgradevole o d'ilarità, anche se non di ripugnanza, secondo un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità» (in tal senso, da ultimo, Cassazione pen., Sez. V, 19 aprile 2023, n. 18894).

In Cassazione pen., Sez. V, 21 settembre 2020, n. 27564 è stato affermato che «in tema di lesioni personali, integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un'apprezzabile alterazione delle linee del volto che incida, sia pure in misura minima, sulla funzione estetico-fisiognomica dello stesso» (in applicazione del principio *de quo*, la Suprema Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 583, comma secondo, n. 4, c.p. riguardo ad un lieve disvellamento del margine orbitario inferiore con alterazione minima delle euritmie del volto).

Analogamente, in Cassazione pen., Sez. V, 21 aprile 2010, n. 26155 è stato affermato che «integra lo “sfregio permanente” [...] qualsiasi segno idoneo ad alterare la fisionomia della persona, ancorché di dimensioni contenute, rispetto ai tratti naturali dei lineamenti, escludendone l'armonia con effetto sgradevole o di ilarità, anche se non di ripugnanza,



e compromettendone l'immagine in senso estetico, in rapporto ad un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità»; nell'arresto si è affermato che non «rileva la possibilità di eliminazione o di attenuazione del danno fisiologico mediante speciali trattamenti di chirurgia facciale» (nella specie lo sfregio è consistito in una cicatrice al viso della lunghezza di 3 cm.).

La portata applicativa della disposizione incriminatrice di cui all'art. 583-quinquies c.p. in seno al procedimento penale celebrato a carico di L M

5. Alla luce delle sopramenzionate condivisibili coordinate ermeneutiche, la disposizione incriminatrice di cui all'art. 583-quinquies c.p. appare — quantomeno *prima facie* — applicabile in relazione alla condotta lesiva per cui pende il presente giudizio abbreviato.

Nello specifico, la cicatrice (stabilizzata ed irreversibile) che, nella prospettazione accusatoria, sarebbe conseguita alle lesioni asseritamente arrecate a B C dal L potrebbe astrattamente costituire:

- un nocumento inidoneo a determinare la più grave conseguenza della «deformazione» e suscettibile di essere apprezzato ad occhio nudo;
- un nocumento tale da importare un turbamento irreversibile nell'armonia e nell'euritmia delle linee del viso della persona offesa, con effetto sgradevole;
- un segno idoneo ad alterare la fisionomia del soggetto passivo, ancorché di dimensioni contenute, tale da compromettere l'immagine, in senso estetico, del B .

Può correlativamente affermarsi, quantomeno in astratto, che la cicatrice di cui trattasi:

- non abbia comportato un turbamento nell'armonia e nell'euritmia del viso della persona offesa di dimensioni non contenute e, dunque, altamente gravi;
- non abbia comportato un turbamento nell'armonia e nell'euritmia del viso del B tale da generare ilarità.

6. Alla luce del compendio probatorio nella disponibilità di questo G.u.p. — comprensivo di documentazione fotografica a colori — può affermarsi, allo stato, che la summenzionata cicatrice rappresenti, astrattamente, uno dei più lievi sfregi in relazione alla cui dolosa causazione possa applicarsi la disposizione incriminatrice di cui all'art. 583-quinquies c.p..

La pena minima suscettibile di essere disposta in relazione ad un simile sfregio, considerato quanto attualmente previsto dall'ordinamento giuridico, è pari ad otto anni di reclusione, e dunque è superiore in misura di due anni alla pena originariamente prevista dall'art. 583, comma II, n. 4) c.p.

L'Eccessività del minimo della forbice edittale prevista dall'art. 583-quinquies c.p.


7. Il legislatore, introducendo nel 2019 la disposizione incriminatrice di cui all'art. 583-quinquies c.p., ha inteso perseguire l'encomiabile scopo di sanzionare più gravemente condotte atte a pregiudicare drammaticamente ed irreversibilmente l'integrità psicofisica di un individuo; l'intervento legislativo in parola, peraltro, è stato posto in essere nell'ambito di un'ampia riforma del c.p. e del codice di procedura penale volta a reprimere con maggior efficacia il fenomeno della c.d. violenza di genere.

Ciò posto, questo G.u.p. non può fare a meno di rilevare che la disposizione incriminatrice *de qua*, così come strutturata, ad oggi sanziona con una pena non inferiore a 8 anni di reclusione anche condotte causative di sfregi sì appariscenti ed alteranti, ma non estremamente gravi (ad esempio, cicatrici di dimensioni contenute, come quella conseguente alle lesioni asseritamente arrecate da L M a B C).

7.1. Vero è che per un soggetto di media sensibilità subire un qualsivoglia irreversibile nocumento al proprio volto - anche di dimensioni contenute - a causa di lesioni infette dolosamente da terzi è esperienza inevitabilmente dolorosa; altrettanto vero, tuttavia, è che, in taluni casi, una sensibile alterazione «dell'armonia e dell'euritmia di un viso» avente «effetti sgradevoli» è un fatto ben meno grave di altri eventi la cui dolosa causazione è sanzionata dall'ordinamento giuridico con una pena minima considerevolmente più bassa di quella prevista dall'art. 583-quinquies c.p..

Ed infatti, a parere di questo G.u.p., il più lieve degli sfregi sanzionati dalla disposizione incriminatrice *de qua*, è decisamente meno grave:

- della deformazione sanzionata nello stesso 583-quinquies c.p.;
- della contrazione di talune malattie certamente o probabilmente insanabili (ad esempio, un mesotelioma pleurico) sanzionata al punto n. 1 del catalogo di lesioni gravissime previsto dal secondo comma dell'art. 583 c.p.;
- della perdita di un senso (ad esempio, la vista o l'udito) sanzionata al punto n. 2 del catalogo di lesioni gravissime previsto dal secondo comma dell'art. 583 c.p.;



- della perdita di un arto o di una mutilazione che renda un atto inservibile, sanzionata al punto n. 3 del catalogo di lesioni gravissime previsto dal secondo comma dell'art. 583 c.p.;
- della perdita di un organo (ad esempio, il fegato o un rene) sanzionata al punto n. 3 del catalogo di lesioni gravissime previsto dal secondo comma dell'art. 583 c.p.;
- della perdita della capacità di procreare sanzionata al punto n. 3 del catalogo di lesioni gravissime previsto dal secondo comma dell'art. 583 c.p.;
- della mutilazione di organi genitali femminili, sanzionata dall'art. 583-bis del c.p..

Il definitivo deturpamento di un volto all'esito di un atto di *vitriolage*, di un *acid attack*, di un *acid throwing* è, senza dubbio, un evento di portata immane, tale da pregiudicare irreversibilmente l'equilibrio psicofisico della persona offesa. Lo stesso può dirsi in caso di contrazione di talune malattie certamente o probabilmente insanabili la cui evoluzione può portare, in prospettiva, anche alla morte. Anche la perdita di un senso è un fatto sovente tragico: non poter più contare sulla vista o sull'udito equivale a non possedere più indispensabili strumenti di percezione e decodificazione della realtà. La perdita di un arto è un nocimento tale da minare profondamente le capacità motorie di chiunque. La perdita di un organo può compromettere essenziali funzioni biologiche, al punto da destabilizzare un'intera esistenza. Analogamente, perdere la capacità di procreare o subire la mutilazione di un organo genitale può avere ripercussioni psicologiche ed esistenziali estremamente negative, com'è ben facile immaginare.

Ad onta di quanto sin qui appena osservato, il c.p. prevede:

- una cornice edittale identica per le condotte violente causative di uno sfregio e per le più gravi condotte violente causative di una deformazione;
- una pena minima pari a 8 anni di reclusione per la causazione violenta anche degli sfregi di dimensioni più contenute (1) e, contestualmente, all'art. 583, comma II c.p., una pena minima pari a 6 anni di reclusione per condotte violente comportanti la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, ossia per condotte comportanti conseguenze, a ben guardare, estremamente più drammatiche del — sia pur irreversibile — turbamento dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso;
- una pena minima pari a 8 anni di reclusione per la causazione violenta anche degli sfregi di dimensioni più contenute e, contestualmente, all'art. 583-bis c.p. una pena minima pari a 4 anni di reclusione per condotte idonee a menomare gravemente il corpo di una donna quali la clitoridectomia, l'escissione, l'infibulazione e qualsivoglia analogia pratica.

Non di poco momento, peraltro, è che l'aumento sanzionatorio discendente dall'applicazione della circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 583, comma II c.p. possa essere neutralizzato all'esito delle operazioni di bilanciamento previste ai commi II e III dell'art. 69 c.p., cosa che, invece, non può accadere in riferimento alla fattispecie prevista dall'art. 583-quinquies c.p., la quale costituisce un'autonoma fattispecie di delitto.

Non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 583-quinquies c.p. rispetto agli articoli 3 e 27 della costituzione

8. *Breviter*, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pare a questo G.u.p. che il forte inasprimento sanzionatorio stabilito nel 2019 dal Legislatore in relazione alle condotte violente causative di sfregi permanenti abbia comportato delle intime, manifeste disarmonie nel sotto-sistema normativo composto dalle disposizioni di cui agli articoli 582 e seguenti del c.p.: in particolare, tenuto conto dei peculiari compassi edittali previsti dagli articoli 583, comma II c.p., 583-bis c.p. e 583-quinquies c.p., può ben ritenersi, ad oggi, che in relazione a fatti caratterizzati da estrema offensività - la causazione delle lesioni gravissime previste dall'art. 583, comma II c.p., sanzionata mediante la previsione di un'aggravante ad effetto speciale, o le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, a titolo di autonoma fattispecie di reato - sia prevista la pena minima di 6 anni di reclusione, mentre per fatti di portata offensiva oggettivamente inferiore (sfregi permanenti non particolarmente gravi) sia prevista un'autonoma fattispecie delittuosa caratterizzata da una pena minima considerevolmente ed ingiustificatamente superiore al sopracitato limite edittale, ossia 8 anni di reclusione.

Simili disparità non paiono giustificabili alla luce di alcun razionale argomento, né può ritenersi che la necessità di combattere vigorosamente il fenomeno della violenza di genere giustifichi irragionevoli diversità di trattamento - in tal proposito, è appena il caso di evidenziare che le due fattispecie di delitto previste dall'art. 583-quinquies c.p. sono applicabili anche a casi non inquadrabili quali ipotesi di *gender-based violence*, o comunque anche laddove la persona offesa non versi in condizioni di particolare vulnerabilità.

(1) Il fatto oggetto del presente procedimento penale, valutato alla luce delle condivisibili coordinate ermeneutiche stabilite dalla Corte di cassazione, dimostra, d'altra parte, come anche sfregi di non elevatissima gravità possano rilevare ai sensi dell'art. 583-quinquies c.p..



Parimenti, d'altra parte, può ritenersi ben poco congruo che il vero e proprio «deturpamento» del volto di un individuo — fatto estremamente invalidante — sia punito con una sanzione minima esattamente pari a quella stabilita per gli sfregi di non particolare entità offensiva.

8.1. Come osservato anche dalla difesa dell'odierno imputato, può ritenersi che nel caso che ci occupa trovino applicazione i principi espressi in Corte costituzionale n. 40/2019: ed infatti, una cornice edittale inopinatamente elevata inevitabilmente comporta che i più lievi fra i fatti appartenenti ad una classe di condotte penalmente rilevanti siano puniti con pene irragionevolmente elevate, comunque più idonee a punire fatti di maggiore portata offensiva.

9. A parere di questo G.u.p., l'intervento legislativo del 2019 in virtù del quale è stato introdotto nel c.p. l'art. 583-*quinquies* c.p. si sarebbe dovuto accompagnare ad una riforma organica di tutte le ipotesi di «lesioni personali» previste dal capo I del titolo XII del Libro II del c.p..

Ad oggi, infatti, probabilmente sarebbe opportuno rivisitare le cornici edittali previste anche dagli articoli 583 e 583-*bis* c.p., tenuto conto che gravissime pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - clitoridectomia, escissione e infibulazione - sono punite, nella fattispecie-base di cui all'art. 583-*bis* c.p., con una pena minima considerevolmente - ed irragionevolmente- inferiore a quella prevista per le lesioni gravissime previste dall'art. 583, comma II c.p..

Con tutta evidenza, appartiene al legislatore la competenza di calibrare nella maniera più opportuna le plurime cornici edittali di un sotto-sistema normativo complesso quale quello che viene rilievo nella presente sede, stabilendo pene proporzionate rispetto a fatti di varia entità offensiva.

Compito del Giudice e di codesta Corte costituzionale, invece, è solo quello di ravvisare eventuali irragionevoli ed ingiustificabili disparità fra i trattamenti sanzionatori previsti dal c.p. e dalle leggi speciali - ben numerosi e delineati sulla base di interventi legislativi stratificatisi disorganicamente nei decenni - e, ove possibile, porvi rimedio.

Come stabilito *ex plurimis* in Corte costituzionale n. 81/2014, il Giudice delle leggi non può rimodulare liberamente le sanzioni previste in relazione agli illeciti penali perché, se ciò facesse, invaderebbe un campo riservato alla discrezionalità del Legislatore: l'anzidetta discrezionalità, tuttavia, è censurabile laddove trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene quando si sia al cospetto di sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione.

Questo G.u.p. ritiene, dunque, non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 583-*quinquies* c.p. rispetto agli articoli 3 e 27 della Costituzione, e ciò in quanto:

- la cornice edittale prevista anche in riferimento alle ipotesi più lievi di causazione violenta di sfregi permanenti al volto appare considerevolmente ed irragionevolmente superiore a quella prevista per fattispecie del tutto omogenee, lesive del bene giuridico dell' integrità psicofisica, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

- l'anzidetta cornice edittale appare irragionevolmente pari a quella prevista per la più grave ipotesi di deformazione del volto, prevista dal medesimo art. 583-*quinquies* c.p.;

- alla luce dei principi espressi in Corte costituzionale n. 40/2019, deve ritenersi che una cornice edittale estremamente alta quale quella prevista dall'art. 583-*quinquies* c.p. sia intrinsecamente irragionevole, e ciò in quanto essa inevitabilmente comporta che i più lievi fra i fatti appartenenti alla classe di condotte penalmente rilevanti di «causazione violenta di sfregi permanenti al volto» siano puniti con pene che sarebbero idonee a punire fatti appartenenti alla medesima classe di condotte connotati da ben maggiore offensività;

- le irragionevoli disparità/parità di trattamento *de quibus* appaiono lesive del principio di rieducazione del *reo* previsto dall'art. 27 Cost., posto che una pena sproporzionata appare idonea a sortire validi effetti rieducativi.

Rilevanza della predetta questione di costituzionalità nel presente procedimento penale

10. La questione di costituzionalità prospettata *supra* appare ben rilevante nell'ambito del presente procedimento penale, posto che, ove venisse accolta, la pena base prevista in relazione alla condotta violenta ascritta a L M potrebbe essere sensibilmente inferiore alla pena minima di 8 anni di reclusione prevista dall'art. 583-*quinquies* c.p..

In particolare, quantomeno allo stato, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., non pare che possa essere irrogata nei confronti del L , in riferimento al reato di sfregio permanente del volto di B C , una «pena base» pari o superiore a 8 anni di reclusione; detta considerazione si giustifica alla luce del fatto che l'aggressione ascritta dal pubblico ministero all'imputato non ha sortito effetti lesivi estremamente gravi, cagionando esclusivamente uno dei più lievi sfregi sanzionabili *ex art. 583-quinquies* c.p..



Il petitum della presente ordinanza

11. A parere di questo G.u.p., tenuto conto dei peculiari *tertia comparationis* presi in considerazione nell'ambito del «giudizio triadico» svolto *supra*, l'art. 583-*quinquies* c.p. dovrebbe essere dichiarato incostituzionale in relazione agli articoli 3 e 27 della Costituzione nella parte in cui esso punisce con la reclusione «da otto a quattordici anni» anziché con quella «da sei a quattordici anni» la causazione ad alcuno di lesione personale dalla quale deriva uno sfregio permanente del viso.

In altre parole, per porre rimedio alle irragionevoli disparità di trattamento delineate *supra*, pare opportuno un «ritorno» al minimo edittale previsto sino al 2019 in ordine alla classe di condotte anti giuridiche di carattere violento cui appare riconducibile l'aggressione addebitata all'odierno imputato; resterebbe ferma, ovviamente, l'attuale natura di «autonoma fattispecie di reato» della causazione violenta di sfregi permanenti al viso, la qual cosa salvaguarderebbe apprezzabilmente l'effetto repressivo principale perseguito dal Legislatore mediante l'introduzione nel c.p. dell'art. 583-*quinquies* c.p. (l'inoperatività delle disposizioni di cui ai commi II e III dell'art. 69 c.p.).

La soluzione *de qua* appare la più necessitata e, al contempo, la più adeguata, tenuto conto della stretta omogeneità sussistente fra le fattispecie previste dall'art. 583, comma II c.p. e quella di «sfregio permanente del viso» e della gravità comunque elevata mediamente riferibile alla figura delittuosa in parola.

In subordine, codesta Corte costituzionale potrebbe ravvisare l'adeguatezza di una soluzione dagli effetti ancora più marcati, parificando il trattamento sanzionatorio minimo previsto per l'ipotesi di «sfregio permanente del viso» con quello — ad oggi, obiettivamente, ben mite — previsto per l'ipotesi base di «pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili», pari a quattro anni.

Questo G.u.p. ben si rende conto che una siffatta soluzione non pare del tutto necessitata alla luce della rilevanza dei beni giuridici tutelati dal sotto-sistema normativo di cui agli articoli 582 e ss. c.p. e della peculiare gravità delle condotte sanzionate dagli articoli 583, comma II c.p., 583-*bis* c.p. e 583-*quinquies* c.p., e che potrebbe essere implementata solo per perseguire esigenze di «parità di trattamento»; essa, peraltro, per analoghe esigenze potrebbe portare, in prospettiva, ad una rimeditazione anche della legittimità del minimo edittale previsto dall'art. 583, comma II c.p..

Un simile «*slippery slope*» non può e non deve essere considerato con leggerezza, avendo esso effetti di sistema di non poco momento; questo Giudice, tuttavia, ritiene di non potersi esimere dal prospettare a Codesto Giudice delle leggi una soluzione alla questione di costituzionalità delineata nella presente ordinanza che tenga conto della possibilità di parificare la cornice edittale prevista per la sola ipotesi di «sfregio permanente del viso» a quella prevista dall'art. 583-*bis*, comma I c.p..

Considerazioni conclusive

12. La gravità di un fenomeno criminoso, l'allarme sociale destato da una classe di condotte dagli effetti potenzialmente altamente lesivi non possono e non devono portare all'obliterazione dei fondamentali principi di garanzia previsti dalla Carta costituzionale.

Una simile - invero ovvia - considerazione non può che imporre a questo G.u.p. di sollevare la questione di costituzionalità delineata *supra*, nella piena convinzione che soltanto un diritto penale intimamente coerente, non connotato da inopinati eccessi sanzionatori (talora, peraltro, in concreto inidonei a sortire effettivi e misurabili effetti general-preventivi o special-preventivi), possa svolgere in maniera adeguata la funzione orientativa, la funzione preventiva e la funzione rieducativa che gli sono proprie.


P.Q.M.

Visti gli articoli 134 Cost., 23 e seguenti della legge n. 87 dell'11 marzo 1953 e 1 della legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948

ritenutane la non manifesta infondatezza e la rilevanza

Dispone trasmettersi gli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 583-quinquies codice penale in relazione agli articoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui punisce con la reclusione «da otto a quattordici anni» anziché con quella «da sei a quattordici anni» la causazione ad alcuno di lesione personale dalla quale deriva uno sfregio permanente del viso e non una deformazione del viso;

in subordine



Dispone trasmettersi gli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 583-quinquies codice penale in relazione agli articoli 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui punisce con la reclusione «da otto a quattordici anni» anziché con quella «da quattro a quattordici anni» la causazione ad alcuno di lesione personale dalla quale deriva uno sfregio permanente del viso e non una deformazione del viso;

Sospende il procedimento in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria sia notificata la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e che della stessa sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento

Ordinanza letta in udienza alla presenza delle parti.

Taranto, 7 luglio 2023

Il Giudice per l'udienza preliminare: MACCAGNANO

